



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

**“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”**

azienda territoriale per i servizi alla persona

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE RISORSE PREVISTE DAL PIANO DI ZONA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

**1.PREMESSA**

L' art.28 della Legge 328/2000 dispone la programmazione di interventi in favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora;

Il piano di Zona dell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino prevede da alcuni anni lo stanziamento di uno specifico finanziamento per interventi di emergenza in favore di persone che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà;

Le riflessioni degli operatori del tavolo marginalità sociale nella fase di programmazione degli interventi e l'analisi della domanda hanno portato a suddividere le richieste su due linee d'intervento così sintetizzate:

1. Pronto intervento a favore di singoli e di nuclei che si trovano in situazione di emergenza alloggiativa, ma che non necessariamente evidenziano altri bisogni per i quali sono sufficienti strutture ricettive o posti letto in alloggio temporaneo a bassa/nulla protezione;
2. Progetti di accompagnamento educativo e di reinserimento a persone in condizioni di grave marginalità, talvolta con più di una diagnosi, per le quali è necessario prevedere un'accoglienza che preveda un supporto educativo, un'osservazione, una progettazione individualizzata e l'accoglienza in struttura educativa idonea;

**2.OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'accesso agli interventi di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo

**3.DESTINATARI**

- Singoli e nuclei familiari che si trovano in situazione di emergenza alloggiativa.
- Persone in condizioni di grave marginalità, talvolta con più di una diagnosi, per le quali è necessario prevedere un'accoglienza che preveda un supporto educativo, un'osservazione, una progettazione individualizzata e l'accoglienza in struttura educativa idonea;

Le persone o nuclei di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo devono essere residenti nei comuni dell'ambito o aver avuto in essi l'ultima residenza anagrafica.

Le risorse verranno attivate per persone in comprovato stato di bisogno, che **non dispongono di reddito adeguato** per le quali non è già previsto alcun altro finanziamento o contributo da parte del Piano di Zona.

#### **4. INTERVENTI PREVISTI**

Le differenti tipologie di bisogni richiedono la diversificazione di risposte adeguate conseguentemente l'Azienda Speciale Consortile ha attivato ed ha reso disponibili i seguenti interventi:

- a) inserimento a medio/lungo termine presso il Nuovo Albergo Popolare con un progetto di recupero e reinserimento;
- b) inserimento a medio/lungo termine presso la Comunità Gilania per l'accoglienza di donne sole in situazione di crisi personale, familiare, economica;
- c) inserimento a medio/lungo termine presso l'alloggio per l'emergenza abitativa a disposizione dell'Azienda Consortile;
- d) inserimento a breve termine presso una struttura ricettiva;
- e) utilizzo di contributi e prestiti agevolati per il pagamento della cauzione del canone di locazione. Non possono accedere a questa tipologia di contributo coloro che provengono da situazioni di sfratto per morosità pur avendo usufruito di contributi per il sostegno dell'affitto.

#### **5. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi di cui al precedente articolo sono finanziati da apposito fondo detto "Fondo di emergenza abitativo" previsto annualmente dal Piano di Zona.

#### **6. MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO**

La domanda di accesso al fondo di emergenza viene presentata dall'assistente sociale comunale compilando il modulo di richiesta e deve essere supportata da documentazione che attesta la condizione di urgenza e di imminenza del bisogno, la mancanza di reddito adeguato a fronteggiare l'attuale condizione, le prospettive di sviluppo ipotizzate dal servizio sociale di riferimento successivamente alla fase di emergenza, il consenso del soggetto ad aderire al progetto predisposto.

Il servizio sociale inviante si incarica di indicare la risposta più adeguata, ricercando eventualmente sul territorio la struttura ricettiva disponibile.

Le fatture emesse dalla struttura ricettiva sono intestate all'Azienda Consortile che provvederà al pagamento previo nulla osta da parte del servizio sociale inviante.

Il contributo per il pagamento della cauzione viene erogato dall'Azienda al comune inviante il quale è tenuto a verificare la corretta destinazione, a gestire con l'utente l'eventuale piano di rientro del prestito agevolato e a concordare con l'Azienda Consortile la conclusione del caso, tempi e modalità per la restituzione del contributo all'Azienda stessa.

La domanda corredata dal suddetto progetto viene inviata all'Azienda che qualora la ritenga conforme, dà il consenso scritto e provvede a mettere a disposizione le risorse con le modalità previste all'art.4 in particolare:

1. disponibilità a carico dell'Azienda del posto letto in convenzione c/o la Comunità Gilania per una donna per un massimo di 4 mesi; ulteriori mesi sono a carico o della persona inserita o del Comune inviante, previa disponibilità e accordo con la Comunità Gilania;
2. disponibilità di uno o più posti letto a carico dell'Azienda all'interno dell'appartamento ammobiliato per un periodo massimo di 2 mesi; per gli ulteriori mesi (massimo 4 mesi) il costo di ogni posto letto comprensivo delle spese comuni sono a carico o della persona inserita, comunque garantite dal Comune inviante. Per maggiori dettagli si rinvia al regolamento specifico "*Criteri di accesso agli alloggi per l'emergenza abitativa*" allegato;
3. disponibilità a carico dell'Azienda di uno o più posti letto per un massimo di 2 mesi presso il Nuovo Albergo Popolare;
4. inserimento a carico dell'Azienda in struttura di accoglienza o in strutture ricettive (albergo, pensione, B&B, ecc.) per un costo massimo a carico dell'Azienda Consortile di 40 € al giorno per persona adulta e di 20 € per eventuale minore (a seguito a fattura emessa da parte della struttura che accoglie il soggetto); ulteriori mesi ed eventuali costi aggiuntivi sono a carico della persona inserita o del Comune inviante;
5. assegnazione di un contributo massimo di 1.500 € quale erogazione a fondo perduto o prestito d'onore a rientro agevolato per il pagamento della cauzione (che non può comunque superare il corrispettivo di 3 mesi di affitto) di un contratto d'affitto; le modalità di erogazione e dell'eventuale rientro vanno concordati con i servizi sociali comunali richiedenti

L'inserimento della persona nella struttura di accoglienza o ricettiva avviene tramite diretto contatto e richiesta diretta da parte del servizio sociale comunale alla struttura stessa.

## **7. NORME FINALI**

Per persone appartenenti a categorie specifiche quali minori, disabili, immigrati, il presente regolamento opera in conformità e nel rispetto della normativa in vigore;

L'Assemblea dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Azienda Speciale Consortile valuterà eventuali richieste che non rientrano nella fattispecie previste dal presente regolamento.

*Allegati: Criteri di accesso agli alloggi per l'emergenza abitativa  
Modulo di richiesta*

***Aggiornato al 23 giugno 2008***